

Assegno di Ricollocazione (22 settembre 2017)

Il 15 novembre 2017, ANPAL ha aggiornato le Faq relative all'assegno di ricollocazione nell'apposita sezione del portale (l'ultimo aggiornamento risale al 22 settembre 2017).

In particolare, sono state apportate modifiche alle Faq:

- sul cambio di sede operativa;
- sulla proroga dell'AdR;
- sul riconoscimento del Fee4Service in caso di cambio di operatore.

Nell'ultimo aggiornamento della Faq relativa al cambio di sede operativa (D.9), ANPAL ha specificato che l'oggetto della mail con i dati richiesti per il cambio di sede operativa deve essere: "Cambio sede operativa".

Analogamente, per quanto riguarda la Faq relativa alla proroga dell'AdR (G.8), ANPAL ha specificato che l'oggetto della mail con i dati richiesti per la richiesta di proroga deve essere: "Proroga Assegno di Ricollocazione".

Nella versione precedente delle Faq, non veniva specificato quale dovesse essere l'oggetto delle mail.

Relativamente alla modifica alla Faq sul riconoscimento del Fee4Service in caso di cambio operatore (L.5), Anpal ha specificato che, nel caso in cui il cambio avvenga tra sedi operative dello stesso soggetto erogatore (e questo avrà diritto al riconoscimento di un solo Fee4service per quel determinato AdR), il Fee4Service è riconosciuto alla sede operativa subentrante, ma solo all'avverarsi del raggiungimento della soglia prevista per quella sede.

La sede operativa precedente non può chiedere, su quell'AdR, nessun riconoscimento di costi per attività svolte a titolo di Fee4Service.

Nell'ultimo aggiornamento, ANPAL ha anche inserito delle nuove Faq relative alla gestione del primo appuntamento e del servizio di assistenza intensiva (G.9, G.10, G.11 e G.12) e al riconoscimento della Fee4service (L.8):

A. Gestione del primo appuntamento e del servizio di assistenza intensiva

Viene specificato che il periodo di assistenza intensiva si calcola in giorni solari, e non in mesi. Pertanto, il periodo di assistenza intensiva dura 180 solari, eventualmente prorogabili di altrettanti 180 (G.10).

In caso di spostamento del primo appuntamento per giustificato motivo, i 6 mesi di servizio previsto dall'AdR partiranno alla data del primo appuntamento effettivamente svolto (G9).

Infine, ANPAL chiarisce come gestire i casi in cui il destinatario dell'AdR inizi un lavoro rispettivamente prima (G.11) e dopo (G.12) l'effettuazione del primo appuntamento.

In entrambe le ipotesi, se il destinatario viene assunto con contratto o di periodo di prova fino a 6 mesi, l'AdR viene sospeso per 180 giorni a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, anche in prova.

Operativamente, la procedura prevede che il destinatario invii una mail alla sede operativa e, per conoscenza, a info@anpal.gov.it, per comunicare l'inizio del rapporto di lavoro. La sede operativa invia quindi i seguenti dati via mail (mettendo come oggetto: "Sospensione Assegno di Ricollocazione per primo appuntamento" se il destinatario è stato assunto prima del primo appuntamento, o "Sospensione Assegno di Ricollocazione post primo appuntamento" nel caso

in cui l'assunzione sia avvenuta dopo il primo appuntamento) a supportotecnico@anpal.gov.it, info@anpal.gov.it, al CPI competente:

- codice fiscale del destinatario e suo nome e cognome
- nome soggetto erogatore
- denominazione sede operativa
- indirizzo sede operativa
- data prevista del primo appuntamento
- data comunicata dal destinatario di inizio rapporto di lavoro
- tipo di contratto.

Tramite le comunicazioni obbligatorie, ANPAL verifica l'effettivo giorno di inizio del rapporto di lavoro, a cui legare il periodo di sospensione e comunicherà alla sede operativa la data di inizio e fine sospensione, che comunque non può superare i 180 giorni solari.

La sede operativa provvede a inserire nel Programma di Ricerca Intensiva la avvenuta "sospensione" del servizio.

Ai fini del computo delle prese in carico, si distingue tra il caso di assunzione avvenuta prima del primo appuntamento, e quello in cui l'assunzione avvenga dopo il primo appuntamento.

Nel caso di assunzione avvenuta prima del primo appuntamento, per il periodo di sospensione effettiva, quel determinato Assegno di ricollocazione non andrà computato tra i "presi in carico".

Nel caso di assunzione avvenuta dopo il primo appuntamento, invece, quel determinato Assegno di ricollocazione, per il semestre solare in cui avviene il primo appuntamento, andrà computato tra i "presi in carico". Il periodo residuo per l'erogazione del servizio di assistenza intensiva ricomincerà a partire dalla scadenza del periodo di sospensione.

B. Riconoscimento della Fee4service

Solamente nel caso di cambio del soggetto erogatore per cause non imputabili a mancanze della sede operativa, il precedente soggetto erogatore può richiedere il Fee4Service per le attività effettivamente svolte. La richiesta va effettuata il mese successivo a quello del cambio da parte del destinatario di soggetto erogatore. I documenti da presentare sono gli stessi di quanto previsto per il riconoscimento del Fee4Service (L.8).